Ill.mo Onorevole Presidente ed Ill.mi Onorevoli Componenti
7^ Commissione permanente della Camera dei deputati

Note minime sul ddl di riforma dell'Università con riferimento al Titolo III – in materia di reclutamento - e – in allegato - proposta di emendamenti conseguente

In rappresentanza dell'APRI (Associazione Precari della Ricerca Italiani),

chiedo

all'Ill.mo Onorevole Presidente, e agli Ill.mi Onorevoli Componenti, della 7^ Commissione permanente della Camera dei Deputati, di voler:

1) eliminare l'ulteriore figura precaria del ricercatore TD, di cui alla lettera a), del comma terzo, dell'art.21 del ddl in oggetto, e, conseguentemente, riservare l'accesso alla figura di ricercatore TD, di cui alla successiva lettera b), ai soggetti che, per almeno tre anni, anche non consecutivi, siano stati titolari di assegno di ricerca, o di altro analogo contratto italiano o estero, nonché abbassare il limite di cui all'art. 19, co. 8, da dieci a sette anni;
2) consentire l'indizione dei concorsi da ricercatore TI dell'ultima tranche del reclutamento straordinario (c.d. posti Mussi), mediante un'opportuna modifica della norma transitoria;
3) diminuire, dalla metà a un quarto, la quota massima, di cui al comma sesto dell'art.21, riservata alle c.d. promozioni ope legis mascherate;
4) introdurre una nuova quota di un quinto, accanto a quella di cui all'art. 17 comma quarto, in modo da garantire, non solo la mobilità dei docenti tra le diversi sedi, ma anche l'accessibilità concreta ai posti da professore, pure a soggetti non precedentemente strutturati nell'Università italiana.
A supporto delle richieste, si formulano i seguenti

MOTIVI:

1) Non è accettabile che si progetti il nuovo cursus honorum universitario, in modo che la prima posizione a tempo indeterminato si possa raggiungere solo a 45 anni. Infatti, l'artificioso sdoppiamento della figura del ricercatore a tempo determinato, in RTD lettera a), senza tenure track, e RTD lettera b), con tenure track - che per altro tradisce l'impianto originario del ddl -, comporta un inaccettabile allungamento dei tempi di un già lungo precariato, che parte dopo la laurea magistrale, come semplice assistenza, e poi passa al dottorato, e a tutte le successive figure, inevitabilmente con almeno un anno di intervallo, non retribuito, tra una figura e l'altra, e, spesso, pure tra un rinnovo ed un altro della medesima figura. Quindi, il già elevato limite di dieci anni di cui all'art.19 co. 8, comprendendo il precedente dottorato di ricerca, e gli inevitabili periodi di intervallo tra le diverse figure, è, in realtà, UN ODIOSO LIMITE DI VENTI ANNI DI PRECARIATO.

Inoltre, la circostanza che, per l'accesso ai concorsi da RTDb, si richiedano, oltre al dottorato, non tre anni di contratti di ricerca di qualsivoglia tipo (assegno di ricerca – i più diffusi -, post dottorato, art.1 co.14 legge Moratti, etc.), ma proprio e solo 3 anni di RTDa, è una vera "condanna a morte accademica" per un'intera generazione di precari di lungo corso, che ovviamente non possono possedere tale requisito, per la semplice ma fondamentale ragione che trattasi di una figura ancora da introdurre.

La previsione, per altro, risulta vieppiù incomprensibile – a meno che non ci sia la precisa volontà politica di **prendere per sfinimento** un'intera generazione di precari italiani –, in quanto, con riferimento all'estero, la norma si accontenta di contratti analoghi all'RTDa, mentre, riguardo all'Italia, pretende, come requisito, proprio e solo 3 anni di quello specifico contratto: requisito che, tuttavia, oggi nessuno può possedere.
Per questo è necessario eliminare la figura dell'RTDa, oppure, in subordine, quantomeno prevedere, come requisito per poter concorrere alla figura dell'RTDb, 3 anni di RTDa, oppure di assegno di ricerca o di altro analogo contratto italiano o estero.

2) L'attuale formulazione della norma transitoria, di cui al comma primo dell'art.25, prevede che "dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti…di ricercatore, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo". Questo, però, significa che, se la riforma dovesse diventare legge prima di fine anno - ad es. a novembre -, la maggior parte degli ultimi posti del reclutamento straordinario di ricercatori TI sarebbe definitivamente bruciata. Già manovre contabili hanno ridotto tali posti, dai previsti più di 2.000, a meno di 700: almeno date tempo alle Università fino al 31 dicembre prossimo, per indire i relativi concorsi. Altrimenti, le concordi affermazioni dello scorso anno, dei Ministri Gelmini e Tremonti, che - quando sembrava che la maggioranza parlamentare avrebbe fatto saltare l'ultima tranche dei c.d posti Mussi – si impegnarono pubblicamente, sostenendo che tali posti sarebbero stati effettivamente dati, saranno radicalmente smentite.

3) Presso la 7^ Commissione permanente del Senato della Repubblica, l'APRI spiegò quanto fosse facile risolvere l'evidente profilo di incostituzionalità dell'originaria versione del ddl (per discriminazione dei "vecchi" RTI, senza possibilità di chiamata diretta, nei confronti dei nuovi RTD, con possibilità di tale chiamata), senza il bisogno di giocare al ribasso, con l'introduzione di forme, più o meno mascherate, di ope legis. Ma, al contrario, giocando al rialzo, puntando al merito e alla selezione. Del resto, sarebbe bastato chiamare le cose con il proprio nome, in quanto l'RTD previsto dalla riforma, come compiti e anche come retribuzione, è, in realtà, un vero e proprio professore associato. E allora sarebbe bastato chiamarlo professore associato a tempo determinato, richiedendo, come requisito per l'accesso a tale figura, l'abilitazione scientifica da professore associato, e rendendo la chiamata diretta un semplice passaggio, da professore associato a tempo determinato a professore associato a tempo indeterminato, che i vecchi RTI non avrebbero potuto pretendere a loro favore. D'altronde, nessuno avrebbe impedito loro, una volta ottenuta l'abilitazione nazionale, di

lasciare il loro posto da RTI, per andare a ricoprire – avendo vinto il relativo concorso – una posizione da professore associato TD.
Invece, la tentazione dell'ope legis, per quanto meno sfacciata di quella degli anni ottanta, è stata fatale anche in questo ddl, in cui si dà ai ricercatori, e ai professori associati, la possibilità di essere promossi, rispettivamente, a professori associati e ordinari, in base alla sola abilitazione. Almeno, però, stabilite che la quota massima prevista per queste promozioni ope legis sia diminuita, dalla metà ad un quarto, anche in considerazione del fatto che ci sono numerosissimi soggetti idoneati con gli ultimi concorsi, che devono essere ancora chiamati, mentre non è possibile che nelle Università si facciano solo ed esclusivamente promozioni di carriera, essendo necessario anche il vero e proprio reclutamento di ricercatori.

4) Giustamente, al comma quarto dell'art.17, è prevista, per ogni Università, una quota di riserva (di un quinto) dei posti da professore disponibili, in favore di coloro che non provengono – come precedenti esperienze lavorative – da quella stessa Università. Sarebbe altrettanto importante, tuttavia, prevedere un'ulteriore quota di riserva, in favore di coloro che non sono mai stati strutturati in una Università italiana.

***** ***** *****

In virtù di quanto suesposto, la 7^ Commissione permanente della Camera dei deputati vorrà accogliere le formulate proposte, formalizzate in specifici emendamenti, allegati alla presente istanza.
Con osservanza.
Bari/Roma, 28 settembre 2010.

in rappresentanza dell'APRI
Vito Plantamura

Proposta di emendamenti

Emendamenti relativi alla richiesta n.1:

21.1 – Sostituire il comma terzo dell'art.21, con il seguente: "3. I contratti hanno la seguente tipologia: contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito di almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegno di ricerca, ovvero di analoghi contratti in Italia o all'estero.".

21.2 – Al comma quinto dell'art.21, dopo le parole "al comma 3", eliminare le parole ", lettera b)".

21.3 – Al comma ottavo dell'art.21, dopo le parole "al comma 3", eliminare le parole ", lettera b)".

19.1 – Al comma ottavo dell'art.19, sostituire le parole "dieci anni", con le parole "sette anni".

Emendamenti relativi alla richiesta n. 2:
25.1 – Al comma primo dell'art.25, dopo le parole "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge", aggiungere le parole ", e comunque da non prima del 31 dicembre 2010,".

Emendamenti relativi alla richiesta n.3:
21.4 – Al comma sesto dell'art.21, sostituire le parole "fino alla metà delle risorse", con le parole "fino a un quarto delle risorse".

Emendamenti relativi alla richiesta n.4:
17.1 – Al comma quarto dell'art.17, dopo le parole "dell'università stessa", aggiungere le parole ", ed inoltre vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che non hanno mai prestato servizio come ricercatore o professore a tempo indeterminato in una università italiana.".